

## **CONTRATTO DI INGRESSO**

(ai sensi del par. 3.2.4 lettera 'e', "Contratto di Ingresso", allegato 1 d.g.r. 2569 del 31/10/2014)

Con riferimento alla domanda d'inserimento all'unità d'offerta **CDD Danelli Day** sita in Lodi, Largo Danelli 1,

### **Premesso:**

- che la Fondazione 'Stefano ed Angela Danelli' è l'ente gestore dell'unità d'offerta CDD Danelli Day della Rete dei Servizi Socio Sanitaria, previste e regolate dalla DRG 18334/04;
- che la richiesta di inserimento ha superato positivamente tutte le fasi dell'iter di valutazione previsto sia dagli organismi territoriali comunali e dell'Azienda Sanitaria, sia dalle Commissione di Valutazione Interna dell'Ente Gestore
- che il pagamento dell'intera retta all'Ente Gestore è regolato dagli accordi e dalle convenzioni tra l'Ente Gestore e l'Azienda a cui il Comune di residenza dell'assistito ha aderito
- che l'inserimento avverrà con il consenso libero e informato dei sottoscrittori

### **VIENE SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE CONTRATTO D'INGRESSO TRA**

**1. Il Sig. AURELIO FERRARI, nato a Milano il 12 febbraio 1948, C.F. FRRRLA48B12F205B in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Gestore 'Fondazione Stefano ed Angela Danelli – Onlus' di seguito indicata come Fondazione Danelli**

**2. il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di**

- diretto interessato
- di esercente (specificare)
  - la potestà parentale
  - tutela
  - curatela
  - l'amministrazione di sostegno
  - altro (specificare): \_\_\_\_\_

nei confronti del soggetto con disabilità la cui domanda di inserimento è già stata presentata e avente i seguenti data anagrafici:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Tessera Sanitaria: \_\_\_\_\_

di seguito indicato come persona inserita

### **CHE CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1 – Oggetto**

Disponibilità dell'Ente gestore a prendere in carico l'ospite e ad erogare appropriate prestazioni socio-sanitarie a seguito di ingresso nella UdO CDD Danelli day della Fondazione Danelli, a fronte della documentazione sanitaria acquisita, nonché delle informazioni fornite dai parenti e dall'ospite ove possibile, in cambio dell'impegno da parte del contraente al pagamento della retta.

## Art.2 – Prestazioni a carico dell'ente gestore

L'Ente Gestore 'Fondazione Stefano ed Angela Danelli si impegna a:

- Rispettare la normativa nazionale e regionale applicabile
- Predisporre il fascicolo socio-sanitario per la persona inserita nell'unità d'offerta
- Predisporre il progetto individualizzato per la persona inserita
- Informare la persona inserita nell'unità d'offerta e i suoi familiari titolati sulle prestazioni socio-sanitarie offerte
- Erogare i servizi con le modalità descritte nella carta dei servizi allegata
- Rispettare le Linee Guida e i protocolli assunti
- Assicurare alla persona inserita e ai suoi familiari titolati una costante informazione sulla sua situazione psico-fisica
- Rispettare la privacy
- Stipulare idoneo contratto assicurativo per la responsabilità civile a garanzia di sinistri che possono coinvolgere le persone inserite nell'unità d'offerta durante il periodo di presa in carico, che comprende anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia
- Rendere nota la carta dei servizi e gli eventuali aggiornamenti si rendessero necessari
- Redigere e rilasciare, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la certificazione della retta ai fini fiscali.

## Art.3 - Prestazioni a carico della persona inserita nell'unità d'offerta e /o del sottoscrittore esercente la potestà parentale/tutela/curatela/amministrazione di sostegno

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ :

come diretto interessato

ovvero per se stesso e per la persona diversamente abile della quale esercita la potestà parentale/tutela/curatela/amministrazione di sostegno:

si impegna a:

- Rispettare le procedure ed i regolamenti previsti dalla struttura e riportate nella carta dei servizi o regolamenti o resi noti tramite avvisi;
- Interessarsi sull'andamento della vita dell'ospite nel caso il sottoscrittore non sia il diretto interessato
- a fornire tempestivamente alla UdO informazioni circa le terapie, le visite e a consegnare la relativa documentazione e certificazione anche rispetto alle autorizzazioni all'utilizzo di ausili definiti dagli specialisti di competenza
- ad autorizzare gli interventi in stato di rischio ed urgenza

## Art.4 – Retta, assenze, deposito cauzionale

- La retta giornaliera, omni-comprensiva di IVA e di tutte le prestazioni previste nella Carta dei Servizi è pari ad euro € **55,65** in regime di tempo pieno. Per le persone che frequentano il Centro in regime di tempo parziale la retta è pari a euro **29,93** per la mezza giornata di frequenza e **59,85** euro per la giornata intera, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti decisi dal gestore, che saranno tempestivamente comunicati e che si intendono implicitamente accettati trascorsi i termini previsti nella comunicazione di modifica.

- La retta è dovuta, al fine del mantenimento del posto, anche nel caso di assenze temporanee

- Non è previsto un deposito cauzionale

- Agli effetti della contabilizzazione la giornata di ingresso e di uscita, in caso di dimissioni, sono considerate come una sola giornata. A tale fine si conteggerà solo il giorno di ingresso.



- In caso di dimissioni volontarie senza il preavviso di 30 giorni, la retta è comunque dovuta per il periodo suddetto.

## **Art.5 – Mancato pagamento della retta**

- A partire dal trentesimo giorno di ritardo dal pagamento della retta, verranno applicati gli interessi legali di mora ai sensi di legge.

- In caso di mancato pagamento della retta pari a tre mesi, il contratto si intenderà risolto di diritto con il correlativo obbligo dell'ospite di lasciare la struttura, fermo restando l'impegno dell'ente gestore di attivarsi con il Comune inviante e con l'Azienda Sanitaria perché le dimissioni avvengano in forma assistita.

## **Art. 6 -Assenze e ritardi**

Assenze e ritardi sono così disciplinati:

- La retta è dovuta, al fine del mantenimento del posto, nei periodi di assenza non dipendenti dal gestore

- L'ingresso dopo le ore 13:30 non dà diritto al pasto ed alla erogazione/recupero delle prestazioni previste al mattino della giornata corrispondente

## **Art. 7 – Ipotesi di recesso, risoluzione del contratto e dimissioni**

L'Ente gestore si riserva un periodo di prova della durata da tre a sei mesi aggiuntivo allo stage iniziale per valutare la compatibilità della situazione generale osservabile della persona inserita con le caratteristiche del proprio assetto organizzativo e funzionale. In caso di accertata incompatibilità si procederà alle dimissioni della persona stessa.

Superato il periodo di prova, la risoluzione del contratto e le conseguenti dimissioni della persona dall'UdO potrà avvenire per i seguenti motivi:

1. In caso di accertata incompatibilità
2. Dall'inadempimento di una delle parti di quanto previsto dal contratto
3. Nel caso di non avvenuto pagamento della retta
4. Allorché una prestazione non possa più essere erogata
5. Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili
6. Se l'aggravamento delle condizioni della persona inserita sono tali da rendere insufficienti le prestazioni sanitarie erogate dall'unità d'offerta e incompatibile la prosecuzione della permanenza nell'unità d'offerta
7. Violazioni alla carta dei servizi ed ai regolamenti
8. Per decisione del diretto interessato o di chi ne esercita la potestà parentale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno o del Comune inviante.
9. Assenze prolungate (oltre 20 giorni nel corso dell'anno solare) e non concordate con la UdO, durante il periodo di apertura del centro, senza una comprovata e seria motivazione.
10. Al termine del percorso riabilitativo, in seguito a valutazione in équipe multidisciplinare per il nucleo disabilità acquisite e qualora venga a cessare la necessità di interventi intensivi riabilitativi (dopo valutazione dell'équipe multidisciplinare) per il gruppo di utenti con disabilità congenite.
11. Come termine massimo non auspicabile, al compimento del 65esimo anno di vita (come da normativa che prevede il CDD come servizio semiresidenziale per persone con disabilità compresa tra 14 e 65 anni)

Nel caso di recesso e risoluzione del contratto di ingresso, la conseguente dimissione dell'ospite obbliga l'ente ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e ad attivarsi affinché la stessa dimissione sia, nei limiti del possibile, assistita dal Comune e dall'Azienda Sanitaria.

Il recesso del contratto comporta sempre la dimissione dell'ospite e può essere dato con un preavviso di giorni 30. In caso di dimissioni volontarie, qualora l'ospite lasci la struttura prima della scadenza dei 30 giorni di preavviso la retta sarà comunque dovuta. Gli impegni del presente contratto sono in vigore fino all'effettiva dimissione, ovvero, successivamente all'effettiva dimissione fino all'espletamento di tutte le obbligazioni con particolare riguardo a quelle economiche.

## **Art. 8 – Oggetti e beni personali**

La responsabilità civile della struttura, relativamente alle cose di proprietà di ciascun ospite, è regolata dalle norme del Codice Civile riguardanti l'albergatore (obblighi di custodia artt. 1783-1786 del C.C.).

In considerazione della fragilità degli ospiti, i contraenti accettano le seguenti clausole:

- La Fondazione Danelli non può assumere responsabilità alcuna per i “valori e beni personali degli ospiti”, salvo che gli stessi, ben identificati e preventivamente dichiarati dall'Ospite/Parente, in apposito atto sottoscritto dall'interessato, vengano consegnati presso l'Amministrazione o direttamente alla Coordinatrice della UdO
- le somme di denaro non dovranno essere superiori ad euro 50,00.
- il fisiatra valuterà gli ausili personali ammissibili, in quanto necessari all'ospite

## **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

L'Ente Gestore consegna per iscritto e formalizza l'informativa sull'utilizzo dei dati personali, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e formalizza il consenso sul loro trattamento a norma di legge e nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'ente. Le modalità di accesso alla documentazione socio sanitaria sono regolate da apposita procedura scritta, sempre richiedibile presso la Direzione, che i sottoscrittori dichiarano di conoscere ed accettare.

## **Art. 10 – Modifiche al contratto**

Eventuali modifiche al seguente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte dalle parti contraenti, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si intendono automaticamente recepite.

## **Art. 11 – Durata**

Il presente contratto è vincolante per i soggetti contraenti a valere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in assenza di eventuale disdetta da ambo le parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

Eventuali modifiche, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si intendono automaticamente recepite nel contratto, vanno apportate e sottoscritte da entrambe le parti.

## **Art. 12 – Divieto di cessione**

Il contratto non potrà essere ceduto dalle parti contraenti, salvo consenso scritto delle stesse.



**Art. 13 – Controversie / contenziosi**

In caso di contenzioso è competente il Foro di Lodi

Luogo e data \_\_\_\_\_

I Contraenti:

per l'EnteGestore: \_\_\_\_\_

per la Persona inserita: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegati: Carta dei servizi

Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679